

## **AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI**

### **ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI**

#### **IL SINDACO**

**Visto** l'art. 21 della Legge 10.4.1951 n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle Leggi 24.11.1951 n. 1324, 5.5.1952 n. 405 e 27.12.1956 n. 1441;

#### **RENDE NOTO**

1. Tutti i Cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che intendano essere inseriti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari avendo i requisiti stabiliti dagli Articoli 9 e 10 della Legge 10.4.1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, possono iscriversi non **più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - ❖ Cittadinanza Italiana;
  - ❖ Buona condotta morale, tenuto conto delle Circolari del Ministero dell'Interno M.I.A.C.E.L. n. 9/93 del 22.7.1993 e n. 559/C.17634.12982 (23) del 30.10.1996;
  - ❖ Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - ❖ Licenza di Scuola Media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
  - ❖ Licenza di Scuola Media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
  - ❖ I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - ❖ Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  - ❖ I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza municipale, 01/04/2023

IL SINDACO  
ANGELO MANDELLI